

*Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo*

*Patrocinante in Cassazione*

*Via Germanico, 211 - 00192 Roma*

*Tel. 06.45443198 - Fax 06.45475446 - E.mail criscuolo.fabio@libero.it*

Spett.le  
Consiglio Nazionale dell'Ordine  
degli Assistenti Sociali  
Via del Viminale, 43  
00187 - Roma

Roma, 18 gennaio 2017

*Alla cortese attenzione del Direttore Dott. Giovanni Morano*

**Parere**

Mi è stato richiesto da codesto Consiglio Nazionale un parere in ordine ai presupposti sulla scorta dei quali un Consiglio Regionale possa procedere alla reinscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali di quei soggetti che, per varie motivazioni, hanno ritenuto opportuno chiedere ed ottenere la cancellazione dall'Albo medesimo.

\* \* \*

Come già evidenziato nei precedenti pareri resi in materia, occorre ribadire che, sulla scorta dei principi sanciti dalla normativa dell'Ordinamento professionale e con particolare riferimento alla situazione di coloro che risultavano essere iscritti prima dell'entrata in vigore della riforma, l'art. 24 D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, rubricato "Norme finali e transitorie", sul presupposto che avevano diritto ad essere iscritti alla "Sezione B" dell'Albo, da un lato, coloro che erano in possesso dell'abilitazione professionale all'atto della entrata in vigore della medesima normativa; dall'altro lato, coloro avevano conseguito l'abilitazione professionale, superando l'esame di Stato indetto prima della data di entrata in vigore della medesima normativa, stabilisce che "*Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per*

*almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'art. 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A".*

Ad incidere sulla richiamata normativa, come è noto, ha provveduto il TAR Lazio che, con la sentenza n. 5631 del 12 febbraio/26 maggio 2014, per un verso, ha annullato il primo comma dell'art. 24 D.P.R. 328/2001; per l'altro verso, sul presupposto che *"la normativa innovativa deve conservare ai soggetti già inclusi nell'Albo professionale le precedenti idoneità ed abilitazioni"*, ha trasferito nella "Sezione A" dell'Albo tutti coloro che, prima dell'entrata in vigore del più volte richiamato D.P.R. 328/2001, risultavano essere iscritti nella "Sezione B".

Occorre, altresì, ribadire che, con riferimento a coloro che alla data di entrata in vigore della riforma dovevano ancora procedere alla iscrizione all'Albo, gli articoli 22 e 23 del medesimo D.P.R. 328/2001 subordinano l'iscrizione nella "Sezione A" e nella "Sezione B" dell'Albo professionale al possesso di idoneo titolo di studio (rispettivamente, laurea specialistica nella classe 57/S ovvero laurea triennale nella classe 6) ed al conseguente superamento di un apposito Esame di Stato.

Ciò posto, in linea generale, ai fini della reinscrizione di un assistente sociale all'Albo professionale, occorre prendere in considerazione la data della precedente iscrizione del medesimo e, più nel dettaglio, bisogna verificare se la precedente iscrizione è avvenuta in epoca anteriore ovvero posteriore rispetto alla entrata in vigore della riforma introdotta con il D.P.R. 328/2001.

In particolare, se l'assistente sociale richiedente è stato precedentemente iscritto all'Albo ai sensi degli articoli 22 e 23 del più volte richiamato D.P.R. 328/2001 e, quindi, non solo è in possesso di un idoneo titolo di studio, ma ha anche regolarmente superato il prescritto Esame di Stato, allora si può procedere alla sua automatica reinscrizione all'Albo, essendo dal mese di giugno del 2001 rimasta immutata la normativa dettata in materia.

Se, per contro, l'assistente sociale richiedente è stato precedentemente iscritto all'Albo in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 24 D.P.R. 328/2001 (ed ha visto, quindi, tutelati *ex lege* i propri "diritti acquisiti", nel senso che non solo ha conservato la propria iscrizione all'Albo professionale sebbene non avesse superato un apposito Esame di Stato, ma, con ogni probabilità, è anche transitato nella "Sezione A" in forza delle prescrizioni della citata sentenza n. 5631/2014 del TAR Lazio), non si può procedere alla automatica reinscrizione, atteso che la precedente cancellazione dall'Albo professionale ha, senza dubbio alcuno, compromesso tutti i suoi "diritti acquisiti".

In altri termini, ricorrendo quest'ultima ipotesi, la cancellazione volontaria dall'Albo ha comportato per l'assistente sociale in discorso l'azzeramento dei benefici di legge acquisiti con l'art. 24 D.P.R. 328/2001 e, quindi, la perdita del diritto ad una odierna automatica reinscrizione.

Ne consegue che, non avendo l'assistente sociale in parola mai sostenuto l'Esame di Stato, in ossequio al principio *tempus regit actum*, trovano applicazione le modalità di iscrizione all'Albo di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 328/2001, dovendosi considerare la richiesta di "reiscrizione" alla stregua di una ordinaria "iscrizione" (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21 gennaio 2014, n. 1173).

Pertanto, l'assistente sociale in discorso, non solo deve aver conseguito un titolo di studio prescritto dalla vigente normativa (laurea specialistica ovvero laurea triennale), ma dovrà sostenere anche l'Esame di Stato ai fini della iscrizione all'Albo professionale.

Occorre, infine, precisare che in ogni ipotesi di reiscrizione, sotto il profilo amministrativo - tributario, è obbligatorio il pagamento della tassa di concessione governativa, della quota di prima iscrizione e del contributo annuale in favore del CROAS di appartenenza ed in favore del CNOAS.

\* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento o approfondimento, l'occasione mi è altresì gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo

